

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI PER LA MOVIMENTAZIONE LOGISTICA CENTRALIZZATA (FACCHINAGGIO, CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI) DEL COMPRESORIO AGROALIMENTARE DI MILANO

PREMESSE

“SO.GE.M.I. - Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano S.p.A.”, con sede in Milano (MI), Via Lombroso n. 54, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi: 03516950155, Telefono: +3902550051; Sito Web: www.sogemisa.it; Indirizzo PEC: protocollo.foodymilano@pec.it, di seguito anche solo “SOGEMI”, “Ente concedente” o “Stazione appaltante”, è Società partecipata dal Comune di Milano, proprietaria e gestore del Mercato Agroalimentare di Milano. Svolge un servizio di pubblica utilità, di interesse generale per la Città, la Provincia milanese e la Regione Lombardia, ed essenziale per garantire l’approvvigionamento, la distribuzione, la sicurezza alimentare, la qualità e il controllo dei prezzi dei prodotti alimentari freschi.

SOGEMI è titolare delle attività di espletamento della procedura di gara di cui in epigrafe, anche a norma degli articoli 17 e 20 del Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Milano, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 31 maggio 2021.

SOGEMI indice, pertanto, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche solo il “Codice”), una procedura di Gara aperta per l’affidamento in concessione dei servizi in oggetto come meglio individuati e definiti nel Capitolato Speciale.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di cui all’art. 1 del presente disciplinare ed accessibile all’indirizzo al seguente indirizzo: <https://sogemi.albofornitori.net>.

Il luogo di svolgimento del servizio è Milano.

Il contratto collettivo applicato è il C.C.N.L. di logistica e distribuzione.

C.I.G.: A041441FAD.

C.P.V. 63100000 - Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini.

Il Responsabile unico del progetto è Massimo Ronchi.

Gli atti relativi alla presente procedura (graduatorie, esclusioni, ammissioni, ammissioni con riserva, avvisi sui risultati della procedura, provvedimenti, fissazione delle sedute pubbliche di Gara) saranno pubblicati sul sito istituzionale di Sogemi, nella sezione “Bandi di Gara aperti” dedicata alla procedura.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA

L’utilizzo della Piattaforma per le Gare telematiche di SOGEMI comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nelle prescrizioni riportate al seguente indirizzo: <https://sogemi.albofornitori.net>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione,

la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della procedura sino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara
- b) capitolato speciale
- c) schema di contratto
- d) modello di domanda di partecipazione
- e) modello di dichiarazione per avvalimento
- f) modello di offerta economica
- g) Tariffe dei servizi
- h) Piano economico-finanziario
- i) D.U.V.R.I.
- j) Patto d'Integrità

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante www.sogemispa.it nella sezione "Bandi di Gara aperti".

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il 02 febbraio 2024, tramite PEC all'indirizzo protocollo.foodymilano@pec.it.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite entro il 06 febbraio 2024, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, né alle richieste pervenute fori termine.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo della PEC.

3. OGGETTO, VALORE, CORRISPETTIVI E DURATA DELLA CONCESSIONE.

3.1. OGGETTO

Oggetto della concessione sono i servizi così come meglio individuati e definiti nel capitolato speciale.

SOGEMI intende affidare i servizi oggetto della Concessione in favore di due distinti Operatori Economici, che si classificheranno al primo e al secondo posto della graduatoria di gara. In particolare, ad ognuno dei 2 Concessionari saranno affidati in via esclusiva i servizi di logistica centralizzata, suddivisi in maniera equivalente. Laddove la Graduatoria di Gara fosse formata da un solo Operatore Economico, a quest'ultimo verrà affidata la totalità dei servizi in oggetto.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, uno dei due Concessionari dovesse decadere dal Contratto, la totalità dei servizi verrà affidata all'altro Concessionario, senza che quest'ultimo possa opporsi, a norma dell'art. 189, comma 1, lettera a) e d) n. 1 del Codice.

I servizi prestati dai concessionari saranno remunerati direttamente dai richiedenti, aziende operanti nel mercato, ditte conferenti e acquirenti.

3.2. VALORE

Importo complessivo a base di Gara: Euro 52.000.000, oltre oneri per la sicurezza interferenziali per un importo invariabile pari ad Euro 30.000.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad Euro 28.600.000, calcolati sulla stima dei fabbisogni di movimentazione combinata con la stima dei costi orari del personale calibrati sul C.C.N.L. di riferimento.

I suddetti valori sono commisurati su un periodo di anni 5 (3 anni più opzione biennale, cfr. paragrafo 3.4).

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che l'eventuale costo inferiore della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Ai soli fini della determinazione del valore stimato della concessione, il valore è stato determinato tenendo degli elementi di cui all'art. 179 del Codice.

Si segnala che tale valore ha natura meramente indicativa e che pertanto SOGEMI non garantisce la realizzazione di alcun volume minimo di affari.

Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione. A norma dell'art. 179 comma 2 del Codice, se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

I Concessionari sono tenuti ad applicare agli utenti dei servizi le Tariffe allegate al presente disciplinare, secondo le modalità e con le precisazioni individuate dal capitolato speciale.

I concessionari espressamente accettano che la stima delle quantità per ciascuno dei servizi indicati nel capitolato speciale, anche ai fini della formulazione della offerta economica, non è in alcun modo vincolante per SOGEMI, né per i singoli utenti, in quanto trattasi di valore presuntivo, meramente indicativo e non prestabilito, che potrà essere soggetto a variazioni, anche in diminuzione, in funzione delle esigenze dei singoli operatori in base alle fluttuazioni del mercato e della domanda.

In applicazione dell'art. 177, comma 1 e 2, del Codice, il rischio operativo relativo alla remunerazione della concessione resta integralmente a carico del Concessionario.

Pertanto, ogni variazione delle quantità come sopra stimate nel corso dell'esecuzione del contratto non attribuirà alcun diritto o pretesa del concessionario in ordine all'integrazione dei corrispettivi unitari dei servizi pattuiti, né ogni altra forma di indennizzo o modifica degli obblighi assunti dall'affidatario. Allo stesso modo il valore complessivo posto a base di gara, come determinato al presente articolo, non determina in capo al concessionario alcun diritto né verso SOGEMI, né verso i singoli utenti, in ordine all'effettivo conseguimento di tale importo.

3.3. CORRISPETTIVI

I Concessionari sono tenuti a riconoscere a Sogemi i seguenti corrispettivi:

A. Canone annuo pari ad Euro 100.000,00, oltre I.V.A., soggetto ad offerta economica al rialzo, oltre alla corresponsione degli oneri per la sicurezza interferenziali;

B. 10% del valore dei corrispettivi relativi a tutte le attività oggetto di servizio e tariffate ad unità di movimentazione, non soggetto ad offerta economica né al rialzo, né al ribasso;

C. 3% del valore dei corrispettivi relativi ai servizi accessori tariffati ad ora.

Per quel che concerne i corrispettivi di cui ai sopra richiamati punti B e C si segnala che ciascun Concessionario avrà l'obbligo di corrispondere comunque una soglia minima garantita pari ad Euro 200.000, oltre I.V.A., su base annua con servizio a pieno regime, laddove la somma dei predetti corrispettivi fosse inferiore a tale ultimo importo (per il primo anno la soglia minima garantita sarà pari ad Euro 100.000, oltre I.V.A.).

L'assunzione della concessione di cui al presente disciplinare implica da parte degli aggiudicatari la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai servizi da svolgersi ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio degli aggiudicatari circa la convenienza ad assumere la gestione dei servizi, anche in relazione all'offerta sull'importo complessivo stabilito dalla Concedente.

Il pagamento dei corrispettivi di cui ai precedenti punti B e C dovrà essere corrisposto in 4 rate trimestrali annuali. In particolare, entro il quarto mese di decorrenza del servizio dovranno essere versati a Sogemi i corrispettivi relativi al trimestre precedente, ovviamente a seguito di invio di apposito report sull'andamento del fatturato del trimestre. Per quel che concerne il corrispettivo di cui al punto A, lo stesso dovrà essere riconosciuto in via anticipata in un'unica soluzione all'inizio di ciascuna annualità di servizio.

3.4. DURATA

La concessione avrà decorrenza dall'avvio del servizio ed avrà durata pari a mesi 36, con facoltà in capo a Sogemi di esercitare -entro tre mesi dalla scadenza del contratto di concessione- opzione di affidamento del servizio fino ad un massimo di ulteriori mesi 24, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza che il futuro Concessionario possa opporsi.

Resta inteso che laddove la Stazione Appaltante non dovesse esercitare tale facoltà il futuro Concessionario non potrà avanzare pretesa alcuna.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro sette giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nella domanda di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA

Conseguimento –in relazione all'esecuzione a regola d'arte di servizi di logistica- di un fatturato almeno pari ad Euro 20.000.000,00 nel triennio finanziario 2020-2021-2022.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisito di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnica e professionale ed economico-finanziaria

Il requisito relativo al fatturato di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisito di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano il requisito che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di Gara.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6.2 oggetto di avvalimento e dichiararli;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione del requisito messo a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119 del Codice.

Il concorrente indica in offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

È vietato il subappalto a cascata in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

Il Concessionario ed il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il Concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Trattandosi di affidamento della gestione di nuovi servizi, non svolti in precedenza da personale impiegato da aggiudicatari uscenti, i concessionari non sono tenuti a garantire la stabilità occupazionale del personale predetto, né ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli Affidatari uscenti.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, per eventuali nuove assunzioni necessarie ad assicurare la gestione dei servizi nel corso della durata contrattuale i concessionari sono tenuti obbligatoriamente a consultare la banca dati "Job Finder", disponibile al sito istituzionale di Sogemi, valutando, ove possibile, il personale ivi disponibile.

Il Concessionario si impegna ad adottare misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad Euro 520.000,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente intestato a SO.GE.M.I. S.p.A.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. L'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree/locali/immobili interessati ai servizi è **obbligatorio**. Il sopralluogo si rende necessario per la complessità dei luoghi oggetto del servizio in relazione alle diverse attività svolte al proprio interno, nonché in relazione alle diverse categorie di utenze presenti all'interno del Comprensorio (Trasportatori, Operatori di Mercato, Acquirenti ecc.). La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo dovrà essere eseguito in contraddittorio con funzionari della Stazione Appaltante, con contestuale redazione di specifico modulo, da sottoscrivere congiuntamente e da accludere nella "Busta A – Documentazione Amministrativa", di cui al successivo paragrafo 15.

Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con Sogemi, fissando un appuntamento contattando il numero telefonico 02.55005.315. Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente sino al 02 febbraio 2024 dal legale rappresentante del Concorrente, ovvero da un Soggetto diverso, munito di delega.

Il Soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non potrà ricevere l'incarico da più Concorrenti.

In caso di Concorrenti con idoneità plurisoggettiva, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato per tutti gli Operatori Economici che costituiscono il Concorrente, purché munito delle deleghe di ciascuno dei legali rappresentanti degli Operatori Economici stessi.

In caso di Consorzio di Cooperative, Consorzio di Imprese artigiane o Consorzio Stabile, il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Consorzio oppure dall'Operatore Economico Consorziato ed indicato come esecutore della commessa.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo sotto riportato secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022, pubblicata al seguente [link https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara](https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo dovuto è pari ad Euro 560,00.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 12 febbraio 2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**

B – **Offerta tecnica**

C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve PEC di conferma di invio della documentazione inviata.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – Documentazione Amministrativa" dovranno essere contenuti i documenti richiesti ai successivi punti.

a) a pena di esclusione, domanda di partecipazione redatta secondo il ns. modello n. 1 - completa delle dichiarazioni sostitutive ivi ricomprese e rese ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000- sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente e corredata dalla copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; tale domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante del Concorrente munito di idonea procura la cui copia semplice dovrà essere allegata alla domanda, corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità del Procuratore.

Nella sopra richiamata domanda di partecipazione il legale rappresentante, ovvero il Procuratore del Concorrente:

- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A., il numero di telefono, l'indirizzo PEC, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, il numero di fax;
- chiede di essere ammesso alla procedura;
- con riferimento ai requisiti di carattere generale, dichiara che non si trova in alcuna delle condizioni ostative a contrarre con la P.A., dichiara che l'Operatore Economico rappresentato non si trova in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alle procedure d'appalto, di cui agli artt. 94, 95 e 98, del Codice;
- con riferimento al requisito di idoneità professionale, indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, ovvero altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi di iscrizione, la forma giuridica, il codice attività, l'oggetto sociale e la relativa attività per la quale è iscritto (che deve essere coerente con quella oggetto della presente procedura di affidamento), la categoria, il termine di durata, l'organo di amministrazione;
- dichiara il possesso dei requisiti speciali di qualificazione di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria;
- dichiara di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le condizioni d'esecuzione della concessione e di accettare incondizionatamente tutti gli atti di Gara, unitamente a tutta la documentazione tecnica;
- dichiara di obbligarsi a svolgere la totalità dei servizi in oggetto laddove la Graduatoria di Gara fosse formata da un solo Operatore Economico a norma dell'art. 3.1 del disciplinare;
- dichiara altresì di obbligarsi a svolgere la totalità dei servizi qualora, durante l'esecuzione del Contratto, l'altro Concessionario dovesse decadere dal Contratto, a norma dell'art. 189, comma 1, lettera a) e d) n. 1 del Codice, come previsto dall'art. 3.1. del disciplinare;
- dichiara di essersi recato sui luoghi di esecuzione della commessa, personalmente o tramite un delegato, in contraddittorio con la Stazione Appaltante, dichiara di aver preso visione dei luoghi di esecuzione della commessa, dichiara di aver controfirmato il relativo verbale di sopralluogo, di cui allega copia all'interno della Busta "A – Documentazione Amministrativa";
- dichiara di aver giudicato la concessione realizzabile, l'importo di Gara remunerativo e tale da consentire la propria offerta economica;
- dichiara di aver effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia delle attività;
- indica le prestazioni che, in caso di aggiudicazione, intenderà subappaltare, (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato);
- indica le posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L., CASSA EDILE, dichiara di essere in regola con i versamenti ai predetti Enti, indica il codice catasto dello Stato della sede legale dell'Impresa, il codice catasto del Comune italiano della sede legale dell'Impresa, il codice località I.S.T.A.T., dichiara quale Contratto collettivo nazionale di lavoro applica ai propri dipendenti, dichiara la dimensione aziendale, dichiara l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

- dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE 679/2016, di aver letto e compreso l'informativa fornita e resa disponibile sul sito istituzionale www.sogemispa.it;
- dichiara di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, ivi compresa l'offerta tecnica, qualora un partecipante alla procedura eserciti -ai sensi della L. n. 241/1990- la facoltà di "accesso agli atti";
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e visionabile sul sito www.sogemispa.it, con l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del Contratto;
- dichiara che l'Impresa è in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in termini di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di conformità delle macchine ed attrezzature utilizzate e di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione ed interdittivi di cui all'art. 14, comma 1;
- dichiara che l'Impresa ha preso visione del modello di organizzazione, gestione e controllo e relativo Codice Etico, dei piani di emergenza e di evacuazione e delle linee guida rischi aree comuni Sogemi scaricabili dal sito www.sogemispa.it;
- dichiara che l'Impresa, in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione del servizio, s'impegnerà a riservare una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002, in aderenza alle previsioni di cui al Protocollo per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di Milano, sottoscritto da quest'ultimo con le Confederazioni Sindacali C.G.I.L. -C.I.S.L. -U.I.L.
- dichiara che in caso di aggiudicazione, garantirà l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto della concessione e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti del Concessionario e contro il lavoro irregolare;
- dichiara che in caso di aggiudicazione, garantirà le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

b) a pena di esclusione, documento comprovante l'avvenuta costituzione della Garanzia provvisoria;

c) PASSOE, da generare in relazione al C.I.G. della procedura in oggetto, tramite il sistema F.V.O.E., a pena di esclusione. In caso di partecipazione sotto forma di Concorrente con idoneità plurisoggettiva il PASSOE dovrà riportare tutti i componenti del raggruppamento, oltreché l'eventuale Impresa ausiliaria.

d) Ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'A.N.A.C., a pena di esclusione.

e) Patto d'Integrità sottoscritto dal legale rappresentante, a pena di esclusione. In caso di partecipazione sotto forma di Concorrente con idoneità plurisoggettiva il documento dovrà essere prodotto sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei componenti del Raggruppamento, oltreché dal legale rappresentante dell'eventuale Impresa ausiliaria.

f) Esclusivamente in caso di avalimento, il Concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria (ns. modello n. 2) con la quale dichiara di possedere i requisiti tecnici di carattere speciale e le risorse oggetto di avalimento, dichiara di obbligarsi verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a metterli a disposizione del Concorrente per tutta la durata della Concessione, dichiara di non partecipare alla Gara in proprio o associata o consorziata, dichiara, con riferimento ai requisiti di carattere generale, che non si trova in alcuna delle condizioni ostative a contrarre con la P.A., dichiara che l'Operatore Economico rappresentato non si trova in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alle procedure d'appalto, di cui agli artt. 94, 95 e 98, del Codice, indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, ovvero altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi di iscrizione, la forma giuridica, il codice attività, l'oggetto sociale e la relativa attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto d'avalimento), la categoria, il termine di durata e l'organo di amministrazione, indica le posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L., CASSA EDILE, dichiara di essere in regola con i versamenti ai

predetti Enti, indica il codice catasto dello Stato della sede legale dell'Impresa, il codice catasto del Comune italiano della sede legale dell'Impresa, il codice località I.S.T.A.T., dichiara quale Contratto collettivo nazionale di lavoro applica ai propri dipendenti, dichiara la dimensione aziendale, dichiara l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE 679/2016, di aver letto e compreso l'informativa fornita e resa disponibile sul sito istituzionale www.sogemisa.it, dichiara di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, qualora un partecipante alla procedura eserciti -ai sensi della L. n. 241/1990- la facoltà di "accesso agli atti", dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e visionabile sul sito www.sogemisa.it, con l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del Contratto, dichiara che l'Impresa è in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in termini di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di conformità delle macchine ed attrezzature utilizzate e di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione ed interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, dichiara che l'Impresa ha preso visione del modello di organizzazione, gestione e controllo e codice etico, dei piani di emergenza ed evacuazione, delle linee guida rischi aree comuni scaricabili dal sito di Sogemi www.sogemisa.it;

- Originale o copia autentica del Contratto di avvalimento in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico.

ULTERIORI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'INTERNO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA ED I CONSORZI

Tutti i legali rappresentanti dei componenti i Concorrenti con idoneità plurisoggettiva (R.T.I., Consorzi Stabili, Consorzi ordinari ecc.), dovranno produrre la domanda di partecipazione (ns. modello n. 1) con tutte le dichiarazioni ivi contenute.

Per i Consorzi stabili, Consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del Consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese Consorziare;

- dichiarazione in cui si indica il/i Consorziato/i per i quale/i il Consorzio concorre alla Gara; laddove il Consorzio non indichi all'interno della dichiarazione per quale/i Consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso Consorzio partecipa in nome e per conto proprio.

Per i R.T.I. già costituiti:

- a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla Mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale Mandataria, delle quote di partecipazione e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai Concorrenti riuniti.

Si segnala che dovrà esserci corrispondenza tra le quote di qualificazione e le quote di esecuzione indicate. In altri termini il singolo componente del R.T.I. non potrà eseguire una quota della commessa superiore a quella per la quale risulta qualificato.

Nel caso di Consorzio ordinario o G.E.I.E. già costituiti:

- a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del Consorzio o G.E.I.E. in copia autentica, con indicazione del soggetto componente il Consorzio o il G.E.I.E. che è stato designato quale capogruppo;

- a pena di esclusione, dichiarazione in cui si indica, la quota di partecipazione al Consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai Consorziati.

Si segnala che dovrà esserci corrispondenza tra le quote di qualificazione e le quote di esecuzione indicate. In altri termini il singolo componente del Consorzio non potrà eseguire una quota della commessa superiore a quella per la quale risulta qualificato.

Nel caso di R.T.I., Consorzio ordinario o G.E.I.E. non ancora costituiti:

- a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun Concorrente attestante:

l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai R.T.I., Consorzi o G.E.I.E.;
la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione e le parti della commessa che verranno assunte ed eseguite dai singoli componenti il R.T.I. Si segnala che dovrà esserci corrispondenza tra le quote di qualificazione e le quote di esecuzione indicate. In altri termini il singolo componente del R.T.I. non potrà eseguire una quota della commessa superiore a quella per la quale risulta qualificato.

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA B - OFFERTA TECNICA"

Tale busta dovrà contenere una Relazione Tecnica –sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del Concorrente e corredata da copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore o dei sottoscrittori- divisa in paragrafi e contenente quanto indicato alla Tabella di cui al successivo paragrafo n. 18.1.

In caso di Concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la sottoscrizione dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti dei Soggetti che costituiscono il predetto Concorrente.

Tale relazione dovrà essere redatta in formato A4 ed entro il limite massimo delle 20 facciate totali, esclusi i c.v.

Quanto eccedente le prime 20 facciate non verrà preso in considerazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio.

I parametri di valutazione saranno quelli elencati all'interno della Tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.

L'operatore economico che adotta un C.C.N.L. diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce nell'offerta tecnica la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio C.C.N.L.

17. CONTENUTO DELLA "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA".

Tale Busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta economica secondo il ns. modello n. 3)¹ sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente o da un suo procuratore e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, contenente:

1. L'indicazione del corrispettivo offerto che il Concorrente s'impegna a corrispondere a Sogemi a titolo di canone annuo concessorio, espresso in cifre ed in lettere, superiore all'importo a base di Gara, pari ad Euro 100.000,00, oltre I.V.A.
2. L'impegno a corrispondere a Sogemi, a titolo di *royalty*, il 10% del valore dei corrispettivi relativi a tutte le attività oggetto di servizio e tariffate ad unità di movimentazione.
3. L'impegno a corrispondere a Sogemi, a titolo di *royalty*, il 3% del valore dei corrispettivi relativi ai servizi accessori tariffati ad ora.
4. L'impegno, con riferimento ai precedenti punti 2 e 3, a corrispondere comunque una soglia minima garantita pari ad Euro 200.000, oltre I.V.A., su base annua con servizio a pieno regime, laddove la somma dei predetti corrispettivi fosse inferiore a tale ultimo importo (per il primo anno la soglia minima garantita sarà pari ad Euro 100.000, oltre I.V.A.).
5. L'impegno a corrispondere a Sogemi l'importo relativo agli oneri per la sicurezza.
6. L'indicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, dei propri costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
7. L'indicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, dei propri costi della manodopera.

N.B.: Ove la totalità dei servizi in oggetto sia svolto da un solo Operatore Economico a norma dell'art. 3.1 del disciplinare, gli importi a base di gara di cui al punto 1 e 4 si intenderanno moltiplicati per due.

¹ I Concorrenti dovranno compilare tale modello soltanto con riferimento alla prima o seconda parte, a seconda che partecipino sotto forma di Concorrente individuale o sotto forma di Concorrente con idoneità plurisoggettiva, barrando la parte di non interesse.

In caso di discordanza tra ciò che verrà indicato in cifre e ciò che verrà indicato in lettere, prevarrà l'indicazione in lettere.

Saranno ritenute nulle e, pertanto, verranno escluse, le offerte plurime, prive di sottoscrizione, condizionate, alternative, espresse in modo indeterminato, con riserve o contrarie a quanto imposto dal presente disciplinare di Gara.

Ciascun Concorrente non può presentare più di un'offerta.

Nel caso di Concorrente con idoneità plurisoggettiva la dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei Soggetti che costituiscono il predetto Concorrente con idoneità plurisoggettiva, a pena di esclusione e deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori.

A pena di esclusione, all'interno della Busta contenente l'offerta economica deve essere allegato il Piano economico-finanziario -redatto sulla base del Piano economico-finanziario predisposto da Sogemi- relativo all'arco temporale di durata della gestione in coerenza con il progetto tecnico presentato e con evidenziazione del tempo stimato di recupero degli investimenti. Il Piano economico-finanziario deve evidenziare in particolare i ricavi, i costi e gli ammortamenti per tutto il periodo della concessione relativamente ai servizi offerti con le relative remunerazioni previste in favore di Sogemi. Nel Piano economico-finanziario debbono essere altresì dettagliatamente indicati gli investimenti iniziali (ovvero, eventualmente, in corso di esecuzione della concessione), nell'ammontare e nella finalizzazione. Il Piano economico-finanziario sarà considerato **elemento significativo per la valutazione di congruità dell'offerta, ma non comporterà attribuzione di un punteggio.**

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con 70 punti attribuibili all'offerta tecnica e 30 punti a quella economica.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Parametri di valutazione	Punti
A) Rappresentazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni e del Modello organizzativo; in particolare, è richiesto di rappresentare nel dettaglio il funzionamento dei tre flussi (<i>inbound</i> , <i>inbound</i> e <i>outbound</i>), con riguardo: - alle attività da gestire nella testata dei Padiglioni, nelle Gallerie commerciali e nel satellite logistico <i>outbound</i> ; - ai ruoli e alle risorse impiegate; - al dimensionamento delle fasce orarie; - ai tempi di attraversamento delle attività.	Max 30 punti
B) Rappresentazione delle attrezzature e dei mezzi che il Concorrente s'impegna a mettere a disposizione, con evidenza del contenuto tecnologico/innovativo degli stessi tale da garantire una gestione ancor più efficace del servizio.	Max 20 punti
C) Rappresentazione delle modalità di controllo/autocontrollo dei livelli di servizio, monitoraggio delle <i>performances</i> , modalità di coordinamento, <i>audit</i> , supervisione, reportistica, modalità di formazione continua del personale.	Max 10 punti
D) Rappresentazione dei profili professionali del Responsabile del Contratto e del Responsabile del servizio previsti dal Capitolato Speciale, come risultanti dai rispettivi c.v.	Max 10 punti
Totale	Max 70 punti

Per l'attribuzione del punteggio complessivo a ciascuna relazione tecnica, la Commissione di Giudicatrice di Gara che verrà nominata agirà tramite le seguenti modalità: con riferimento a **ciascuno dei suddetti parametri di valutazione** **ciascun Commissario attribuirà una valutazione discrezionale** di **ottimo**, ovvero di **buono**, ovvero di **discreto**, ovvero di **sufficiente**, ovvero di **insufficiente**, sulla base di quanto esposto dal Concorrente all'interno della propria relazione tecnica.

La valutazione sarà **ottimo** nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza di quanto rappresentato alle premialità sopra descritte, nonché alle esigenze di Sogemi, fattibilità di quanto prospettato, soluzioni completamente esaurienti, massima chiarezza e sinteticità nell'esposizione degli impegni assunti, concretezza ed innovazione delle soluzioni, ottimo grado di personalizzazione del servizio ed ottimo grado di adattabilità di quanto proposto alla specifica commessa. In conclusione, superiore agli *standard* richiesti.

La valutazione sarà **buono** nel caso in cui vi sia piena rispondenza di quanto rappresentato alle premialità sopra descritte, nonché alle esigenze di Sogemi, fattibilità di quanto rappresentato, buone soluzioni prospettate, chiarezza e sinteticità nell'esposizione degli impegni assunti, concretezza delle soluzioni, buon grado di personalizzazione del servizio e buona adattabilità di quanto proposto alla specifica commessa. In conclusione, completamente in linea con gli *standard* richiesti.

La valutazione sarà **discreto** nel caso in cui vi sia una più che sufficiente rispondenza di quanto rappresentato alle premialità sopra descritte, nonché alle esigenze di Sogemi, fattibilità di quanto rappresentato, discrete soluzioni prospettate, chiarezza e sinteticità nell'esposizione degli impegni assunti, concretezza delle soluzioni, discreto grado di personalizzazione del servizio e discreta adattabilità di quanto proposto alla specifica commessa. In conclusione, in linea con gli *standard* richiesti.

La valutazione sarà **sufficiente** nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza di quanto rappresentato alle premialità sopra descritte, nonché alle esigenze di Sogemi, fattibilità di quanto rappresentato, soluzioni prospettate accettabili, sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, concretezza delle soluzioni, sufficiente grado di personalizzazione del servizio ed appena adattabilità di quanto proposto alla specifica commessa. In conclusione, appena in linea con gli *standard* richiesti.

La valutazione sarà **insufficiente** nel caso non vi sia rispondenza di quanto rappresentato alle premialità sopra descritte, nonché alle esigenze di Sogemi, infattibilità di quanto rappresentato, soluzioni prospettate non accettabili, insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti, mancanza di concretezza delle soluzioni, insufficiente grado di personalizzazione del servizio ed inadattabilità di quanto proposto alla specifica commessa. In conclusione, inferiore agli *standard* richiesti.

A ciascuna valutazione attribuita dal Commissario corrisponderà un relativo coefficiente di attribuzione numerico. In particolare:

- valutazione **ottimo**: coefficiente di attribuzione **1,0**;
- valutazione **buono**: coefficiente di attribuzione **0,8**;
- valutazione **discreto**: coefficiente di attribuzione **0,6**;
- valutazione **sufficiente**: coefficiente di attribuzione **0,4**;
- valutazione **insufficiente**: coefficiente di attribuzione **0**;

Il punteggio che verrà attribuito a ciascun Concorrente per ciascuno dei suddetti parametri di valutazione sarà ottenuto mediante l'applicazione della **seguinte formula**:

media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario al Concorrente, relativamente ad un parametro di valutazione, moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al rispettivo parametro di valutazione.

Al fine di salvaguardare il rapporto tra il "peso" attribuito all'elemento qualitativo (70 punti) ed il "peso" attribuito all'elemento economico di cui al successivo paragrafo (30 punti), il punteggio tecnico complessivo raggiunto da ciascun Concorrente sarà soggetto ad una **riparametrazione**, secondo la seguente formula:

punteggio tecnico complessivo raggiunto dal Concorrente valutato, fratto il punteggio tecnico complessivo più alto raggiunto tra i Concorrenti ammessi alla procedura, moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica (70).

18.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica di ciascun Concorrente si utilizzerà la seguente formula:

corrispettivo offerto dal Concorrente valutato, a titolo di canone annuo concessorio, fratto il corrispettivo più alto offerto tra i Concorrenti ammessi alla procedura, moltiplicato per il punteggio massimo attribuito all'offerta economica (30).

18.3. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio totale attribuito a ciascun Concorrente sarà naturalmente determinato sommando i due punteggi (tecnico ed economico), ottenuti all'esito dell'applicazione dei due criteri di valutazione di cui ai precedenti paragrafi n. 18.1 e 18.2.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica per l'espletamento della presente procedura si svolgerà il **13 febbraio 2024**, alle ore 15:00, presso la sede di Sogemi, viale Lombroso, n. 54, Milano.

A tale seduta potranno partecipare i legali rappresentanti dei Concorrenti, oppure persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione sarà ammessa come semplice uditore.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora od ai giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai Concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale della Società, nella sezione "Bandi di Gara aperti" dedicata alla Gara in oggetto, almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai Concorrenti con le stesse modalità.

Sogemi si riserva di nominare un Seggio di Gara che procederà nel seguente ordine:

- verifica, in seduta pubblica, della data di ricezione dei plichi telematici;
- apertura, in seduta pubblica, della Busta "A – Documentazione Amministrativa" per ciascun Concorrente e verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata;
- eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio;
- eventuale aggiornamento della seduta pubblica ad altra data, nel caso di attivazione della procedura di soccorso istruttorio, per la comunicazione dell'eventuale scioglimento delle riserve di ammissione;
- apertura, in seduta pubblica della Busta "B – Offerta Tecnica" per ciascun Concorrente ammesso, al solo fine della verifica formale della Relazione Tecnica richiesta dal presente Disciplinare.

Resta inteso che, ove non nominato il sopra richiamato Seggio di Gara, le operazioni che precedono saranno compiute dalla Commissione Giudicatrice di seguito indicata.

La Commissione Giudicatrice che verrà nominata dopo la data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte procederà nel seguente ordine:

- valutazione, nel merito e in seduta riservata, delle offerte tecniche contenute all'interno della Busta "B – Offerta Tecnica" per ciascun Concorrente ammesso e relativa attribuzione del punteggio tecnico complessivo finale;
- comunicazione, in seduta pubblica, dei punteggi tecnici ottenuti dai Concorrenti ammessi e successiva apertura della Busta "C – Offerta Economica" per ciascun Concorrente ammesso, contestuale lettura della dichiarazione di offerta economica ivi contenuta, stesura della graduatoria provvisoria di Gara e proposta di aggiudicazione, previa eventuale chiusura della seduta pubblica e comunicazione al R.U.P. per gli adempimenti di competenza, nel caso risulti necessaria la verifica di cui all'art. 110, del Codice per offerte anormalmente basse. Si precisa che la

valutazione dell'anomalia dell'offerta è relativa a tutti gli elementi dell'offerta tecnico-economica presentata dal Concorrente.

In qualsiasi fase di Gara il Concorrente verrà escluso dalla presente procedura di Gara per:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa e/o dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo e/o l'offerta economica in documenti contenuti nelle Buste "A – Documentazione Amministrativa" e/o "B – Offerta Tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano la documentazione di Gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione di Gara ritenga sussistenti gli estremi per un'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta valida, congrua e conveniente.

In caso di offerte con identico punteggio complessivo, si procederà ad aggiudicare la procedura in favore del Concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Sogemi si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente e/o idonea.

Sogemi si riserva inoltre la facoltà di sospendere la presente procedura di Gara, di prorogarne la data, di non aggiudicarla e di non procedere all'affidamento della commessa, adeguatamente motivando anche per sopravvenute circostanze esterne, non dipendenti dalla volontà di Sogemi, e/o per ragioni di mutate esigenze di pubblico interesse e/o di servizio, in qualsiasi fase della procedura e senza che alcuno dei Concorrenti possa vantare pretese o diritti di sorta.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La valutazione dell'anomalia dell'offerta è relativa a tutti gli elementi dell'offerta tecnico-economica presentata dal Concorrente. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il R.U.P. richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il R.U.P., esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il R.U.P. esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il R.U.P. procede inoltre, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione per la gestione dei servizi è formulata in favore di **due distinti operatori economici**, che si classificheranno rispettivamente al **primo e al secondo posto della graduatoria di gara** (cfr. Paragrafo 3)

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'A.N.A.C., ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117, del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le spese per le pubblicazioni obbligatorie dell'avviso di Gara e dell'avviso relativo all'aggiudicazione dovranno essere rimborsate dai Concessionari in favore della Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo da rimborsare per i suddetti adempimenti è pari ad Euro 4.100,00, oltre I.V.A. complessivi, pertanto Euro 2.050,00 per ciascuno dei due Concessionari.

Sono a carico degli Aggiudicatari tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di

prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Lombardia, sede di Milano.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. tre membri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

IL PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI

Firmato digitalmente